

ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE
tra il
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
(Presidenza del Consiglio dei Ministri)
e il
CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

Il Dipartimento della Protezione Civile, Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con sede in Roma, Via Ulpiano n.11, di seguito indicato come Dipartimento, rappresentato dal Vice Capo Dipartimento prof. **Bernardo de Bernardinis**;

ed

il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, ente di diritto pubblico vigilato dal Ministero della Giustizia, con sede in Roma, Via IV Novembre 114, di seguito indicato come Consiglio, rappresentato dal Presidente pro-tempore ing. **Giovanni Rolando**;

- vista la Legge 24 Febbraio 1992, n. 225, "Istituzione del servizio nazionale della protezione civile";
- visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 Luglio 2008 "Modifiche all'organizzazione del Dipartimento della Protezione Civile";
- vista la Legge 24 Giugno 1923, n. 1395, "Tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti";
- visto il Decreto Legislativo Luogotenenziale 23 Novembre 1944, n. 382 "Norme sui Consigli degli Ordini e Collegi sulle Commissioni Centrali Professionali";
- visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 Luglio 2005, n. 169 "Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi degli ordini professionali";
- vista la Legge 18 Ottobre 2001, n. 3 "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione";

PREMESSO

- che la sicurezza ambientale costituisce un obiettivo fondamentale della convivenza e della crescita civile;

- che il Servizio Nazionale di Protezione Civile è istituito al fine di tutelare la integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni e dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da eventi calamitosi (*L. 225, Art. 1, c. 1*);
- che il Presidente del Consiglio dei Ministri, per il conseguimento delle finalità del Servizio nazionale della Protezione Civile promuove e coordina le attività delle amministrazioni dello Stato centrali e periferiche, delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale (*L. 225, Art. 1, c. 2*);
- che il Consiglio svolge un ruolo di primaria importanza nel promuovere, sviluppare e potenziare l'attività dell'ingegnere al fine di accrescere la sua incidenza nella società in cui opera ed è sempre più attivo ed operante nel perseguire obiettivi di crescita delle capacità tecnico/culturali dei professionisti che rappresenta e di un sempre maggiore riconoscimento, da parte delle forze politiche e sociali, del ruolo motore dell'ingegnere nei processi d'evoluzione e cambiamento (*Sito CNI*);
- che gli Ordini ed i Collegi professionali concorrono all'attività di protezione civile (*L. 225/1992, Art. 6, c. 2*);
- che il Dipartimento, nell'ambito del Servizio Nazionale della Protezione Civile, ha compiti di promozione e coordinamento dell'intero sistema; di regia nella costruzione e nella gestione delle reti informative indispensabili per la previsione, prevenzione, valutazione e mitigazione dei rischi; di intervento diretto in caso di calamità di rilevanza nazionale; di definizione di procedure di intervento ed azioni comuni a tutto il sistema; di orientamento della legislazione relativa alla prevenzione dei rischi; di sostegno alle strutture periferiche del sistema, specie le più deboli e meno dotate di risorse proprie; di promozione e sostegno alle attività di formazione e alla crescita dell'associazionismo di protezione civile; di informazione dell'opinione pubblica e di promozione della cultura della protezione civile specie nei confronti delle giovani generazioni; di produzione e gestione delle normative eccezionali e derogatorie – le ordinanze – indispensabili per accelerare gli interventi di emergenza e far fronte alle calamità, al fine di ridurre al minimo il danno alle persone e alle cose (*Sito PC*);
- che il Dipartimento, al fine del miglior coinvolgimento degli ingegneri nelle attività di protezione civile, intende instaurare un rapporto continuo con la categoria;

A handwritten signature in black ink is located at the bottom right of the page. To its right is a faint, circular stamp or seal, partially obscured by the signature.

- che il Consiglio, al fine di poter contribuire responsabilmente al perseguimento della migliore risposta professionale per l'applicazione dei contenuti della legge 225/1992, intende attivare tutte le procedure per il coinvolgimento degli ingegneri e per la loro formazione continua in merito alle tematiche relative alle attività di protezione civile;
- che il Servizio di Protezione Civile si articola sul territorio italiano nei livelli nazionale, regionale, provinciale e comunale;
- che la rappresentanza istituzionale degli ingegneri si articola sul territorio italiano nei livelli nazionale (Consiglio Nazionale degli Ingegneri), e territoriale (Ordini Provinciali degli Ingegneri);
- che la rappresentanza istituzionale degli ingegneri è coadiuvata dalle strutture organizzative ed associative del Consiglio a livello nazionale (scuola di formazione e centro europeo di formazione professionale continua) ed internazionale (varie federazioni ed associazioni tra strutture di rappresentanza degli ingegneri europei) e da quelle degli Ordini provinciali ai livelli regionali ed interregionali (Federazioni e Consulte);
- che si rende indispensabile coordinare ai diversi livelli istituzionali e di supporto le attività di protezione civile e le attività alle quali sono preposti gli ingegneri italiani;
- che il Dipartimento ed il Consiglio hanno espresso l'intendimento di instaurare un rapporto organico di collaborazione per l'organizzazione e l'attivazione di programmi formativi di aggiornamento e di specializzazione professionale in materia di sicurezza ambientale e di protezione civile e per il concorso degli ingegneri alle attività di protezione civile;

RITENUTO

di dover regolare gli ambiti e le modalità del concorso degli ingegneri alla protezione civile attraverso un accordo finalizzato a sviluppare una collaborazione fattiva per un'ottimale diffusione ed applicazione sul territorio delle norme di protezione civile relative alle fasi di previsione, di prevenzione, del soccorso, e del superamento delle emergenze;

CONVENGONO

quanto segue

Articolo 1

Finalità

Le finalità del presente accordo sono le seguenti:

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The signature is stylized and appears to be 'E.P.'. The stamp is partially obscured by the signature and is located in the bottom right corner of the page.

- formazione ed aggiornamento professionale degli ingegneri sulle tematiche tecniche di competenza della Protezione Civile;
 - coinvolgimento degli ingegneri nelle attività tecniche di competenza della Protezione Civile;
- Le finalità vengono realizzate attraverso specifiche attività i cui programmi esecutivi sono definiti di comune accordo dal Dipartimento e dal Consiglio nell'ambito del presente accordo quadro, direttamente e/o per il tramite delle loro strutture organizzative e di supporto nel campo della formazione professionale.

Articolo 2

Attività

Le attività connesse alla finalità di cui al precedente articolo 1 riguardano il coinvolgimento degli ingegneri nelle attività di:

- previsione e di prevenzione del rischio, con particolare riguardo ai temi della sicurezza delle costruzioni in situazioni ordinarie e di emergenza;
- elaborazione dei Piani di Protezione Civile finalizzati a fornire soccorso alle popolazioni ed a superare le fasi di emergenza;
- valutazione delle agibilità degli edifici, delle attrezzature, delle infrastrutture dei trasporti e delle reti tecnologiche;
- gestione tecnica delle emergenze.

Al fine di ottimizzare la sinergia con il Dipartimento della Protezione civile sono previste le seguenti iniziative:

- formazione e aggiornamento professionale degli ingegneri sulle tematiche tecniche, normative e procedurali relative alla messa in sicurezza del territorio, degli insediamenti, degli edifici, delle attrezzature, delle infrastrutture dei trasporti e delle reti tecnologiche;
- formazione e aggiornamento professionale degli ingegneri sulle tematiche tecniche, normative e procedurali relative alla progettazione e realizzazione, in condizioni di sicurezza, degli insediamenti, degli edifici, delle attrezzature, delle infrastrutture e delle reti tecnologiche;
- formazione e aggiornamento professionale degli ingegneri sulle tematiche tecniche, normative e procedurali relative alla pianificazione dell'emergenza ed alla realizzazione degli insediamenti temporanei;

Le attività, coordinate dal Dipartimento e dal Consiglio, possono essere svolte ai livelli nazionale, regionale e provinciale, anche mediante formazione di formatori.

Le attività di formazione e di aggiornamento professionale, di intesa con il Dipartimento vengono gestite dal Consiglio, anche con l'ausilio di associazioni di categoria e/o delle Federazioni Regionali degli Ordini degli Ingegneri, degli Ordini territoriali degli Ingegneri o comunque di altri enti o organismi.

Articolo 3

Impegni del Dipartimento

Il Dipartimento, in relazione alle finalità di cui al precedente articolo 1 ed alle attività di cui al precedente articolo 2, si impegna a:


- mettere a disposizione soggetti esperti per la formazione e l'aggiornamento professionale degli ingegneri secondo quanto previsto dal progetto predisposto;
- mettere a disposizione dati, informazioni, dotazioni cartografiche e quanto altro disponibile in materia di sicurezza ambientale e di protezione civile, ove non coperti da diritti d'autore, vincolo di segreto di stato ovvero non attinenti all'ordine ed alla sicurezza pubblica, nonché alla prevenzione e repressione dei reati;
- fornire il materiale didattico, relativo ai corsi di formazione e di aggiornamento, ed a contribuire ad agevolare e semplificare le attività del Consiglio e/o degli Ordini Provinciali e/o dei partecipanti.

Articolo 4

Impegni del Consiglio

Il Consiglio, in relazione alle finalità di cui al precedente articolo 1 ed alle attività di cui al precedente articolo 2, e così come previsto dal progetto predisposto, si impegna, in forma diretta e/o anche attraverso il coinvolgimento degli Ordini territoriali, a:


- mettere a disposizione i dati in proprio possesso ed in possesso degli Ordini Provinciali ed eventualmente delle loro Federazioni Regionali e Consulte;
- garantire la formazione e l'aggiornamento professionale dei propri iscritti sui temi di competenza della Protezione Civile;




- coinvolgere gli ingegneri, che hanno effettuato idoneo percorso formativo e di aggiornamento coerente con quanto definito nel presente accordo, nel supporto delle autorità locali di Protezione Civile;
- istituire un centro di Coordinamento Tecnico Nazionale presso la propria sede, che si rapporti in forma unitaria con il Dipartimento nelle emergenze di carattere nazionale.

Roma. 13 NOV. 2009

*Il rappresentante del Dipartimento
Vice Capo Dipartimento prof. Bernardo De Bernardinis*

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Bernardo De Bernardinis', written over a horizontal line.

*Il presidente del Consiglio Nazionale Ingegneri
dott.ing. Giovanni Rolando*

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Giovanni Rolando', written over a horizontal line.